



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIA

SCUOLA MEDIA STATALE "VIRGILIO"

Via degli Studi, 1 – tel 095858944 fax 0957977856

95047 P A T E R N O (CT)

C.M. CTMM106006 - COD. FISC. 80011320878

e.mail ctmm106006@istruzione.it – PEC ctmm106006@pec.istruzione.it

SITO WEB: [/www.smsvirgilio.edu.it](http://www.smsvirgilio.edu.it)

AI DOCENTI

AI GENITORI

AI SITO WEB della

CIRCOLARE DEL 07/02/2022

Oggetto: Nuove disposizioni trattamento casi Covid19 - Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022

Si informano gli alunni, i loro genitori e il personale scolastico tutto che il 4 febbraio c.a. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 5/2022, recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo" a cui è seguita con prot.n. 9498 del 04/02/2022 la Circolare del Ministero della Salute, contenente le indicazioni operative in applicazione al D.L. n. 5/22. All'articolo 6 del Decreto suddetto sono presenti le misure relative alla scuola di seguito riportate, ad integrazione delle circolari interne n. 202 e n. 227. Nello specifico, da lunedì 07/02/2022:

- con un caso di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine FFP2 (sia docenti che alunni);

- con due o più casi di positività nella stessa classe:

- i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo proseguono l'attività in presenza e in regime di autosorveglianza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni), fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività;

- per coloro che posseggono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;

- per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni;

- la riammissione in classe dei **sogetti positivi** in isolamento fiduciario è subordinata al provvedimento sanitario di avvenuta negativizzazione;

- la riammissione in classe **dei soggetti in regime di quarantena** è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (non esiste, in questo caso, la possibilità di usare il test fatto a casa);

- per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti devono indossare la mascherina ffp2;

-il conteggio dei casi si azzerà se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni);

- per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App mobile, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione: a ciò provvederanno i docenti e i collaboratori formalmente delegati;

- è previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività;

- a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19, che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione (come la II dose di vaccino, mentre a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19, che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (come la III dose di vaccino);

- si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente (ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico).

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell' autosorveglianza della durata di 5 giorni.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

LE CLASSI ATTUALMENTE IN DAD, DA LUNEDÌ SARANNO POSTE IN DDI, SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI. Urge ricordare a tutto il personale, e in particolare agli studenti e alle loro famiglie, che l'applicazione delle disposizioni legislative in rapido e continuo cambiamento non sono iniziative autonome della scuola e il rispetto della quarantena e/o la dichiarazione di positività agli organi competenti (ASP, Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) sono obblighi di legge che, se disattesi, possono essere oggetto di denuncia, sanzionati e perseguiti penalmente, ai sensi dell'Art. 452 del Codice Penale - Delitti colposi contro la salute pubblica.

Sarebbe quantomeno opportuno riflettere sul fatto che la correttezza, la chiarezza, l'onesta e la trasparenza che pretendiamo dagli altri, in materia di rispetto delle regole e della convivenza civile, costituissero sempre in primis modus operandi di ognuno di noi.

Si allega altresì normativa di riferimento

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Maria Santangelo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93